



COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 10 in data 29.04.2016 Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2016.-

L'anno **DUEMILASEDIC**i addì **VENTINOVE** del mese di aprile alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

VILLANI GUGLIELMO	Presente	TEMPORITI MARTINA	Presente
MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente	CHIODINI WILLIE	Presente
TRIVELLA ROBERTO	Presente	POSLA SIMONA	Presente
MARCONI STEFANO	Assente	PUSTERLA CATERINA	Presente
INVERNIZZI PIETRO	Presente		
BOTTA ATTILIO	Presente		
ALBANI MARCO	Presente		

Totale presenti: **10**

Totale assenti: **1**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. PEPE PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VILLANI GUGLIELMO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

introduce il punto all'ordine del giorno, dichiarando che l'illustrazione sarà congiunta anche i successivi punti nn. 7 ed 8. Afferma che le novità in materia sono recate dalla Legge di stabilità per l'anno 2016 che ha eliminato l'IMU per i terreni agricoli e gli "imbullonati" nonché la TASI per la prima casa; per il resto, aumenti di aliquota sono vietati per preclusione di legge. Illustra analiticamente le novità normative e le aliquote proposte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta di deliberazione dell'Ufficio Tributi;

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, 1 comma, lettera c) del D.lgs 267/2000 occorre determinare per l'esercizio 2016, le tariffe e le aliquote d'imposta;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C.n.33 del 18/04/2016 avente ad oggetto "Esercizio Finanziario 2016 - determinazione tariffe ed aliquote tributi anno 2016", con la quale è stato proposto al Consiglio Comunale di confermare per l'esercizio 2016 le aliquote inerenti l'I.M.U. (Imposta Municipale Propria) vigenti nell'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 169 della legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296 ha disposto che:

- il termine per l'approvazione delle tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali è fissato entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione;
- deliberazioni tariffarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione della deliberazione di bilancio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il termine fissato per la deliberazione di bilancio, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge di stabilità, la I.U.C. è composta da:

- **I'IMU** di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** riferita ai servizi indivisibili, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile;
- **TARI** riferita ai costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 703 della legge 27 dicembre 2013 n.147 dispone che l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 come modificato dalla art.1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito al comma 1, l'Imposta Municipale Propria;

VISTA

- la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI) e che recita: *“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 eseguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”.*

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC;

DATO ATTO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

1. Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10);
 - a. È riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano questo Ente), dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - a. Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusufruttabile;
 - c. Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

3. Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
4. Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinata studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
5. Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E , i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

DATO ATTO inoltre che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria, per effetto dell'art.1 comma 708 legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità anno 2014), per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2016, è stato differito al 31 marzo 2016;
- con Decreto del 1 marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 il Ministero dell'Interno ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle Città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016;

RITENUTO, pertanto in osservanza a quanto disposto legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015, determinare la aliquote inerente l'anno 2016, confermando quelli vigenti nell'anno 2015 come meglio sottondicato:

- **0,55 per cento per l'abitazione principale di cat A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat.catastali C/2 C/6, C7;**
- **1,00 per cento per le aree fabbricabili;**
- **0,96 per cento per gli immobili di categoria catastale D;**
- **0,83 per cento per tutti gli altri tipi di immobili,**
- **1,06 per cento per i terreni agricoli.**

VISTO il parere n. 9 espresso in data 20/04/2016 dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'allegato parere ai sensi dell'art. 49 comma I del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

CON voti 7 favorevoli e 3 contrari (Cons. Chiodini, Posla e Pusterla), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

- 2) di confermare per l'esercizio finanziario 2016 le aliquote inerenti l'I.M.U Imposta Municipale Propria, vigenti nell'anno 2015, nelle seguenti misure:
- **0,55 per cento per l'abitazione principale di cat A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat.catastali C/2, C/6, C7;**
 - **1,00 per cento per le aree fabbricabili;**
 - **0,96 per cento per gli immobili di categoria catastale D;**
 - **0,83 per cento per tutti gli altri tipi di immobili;**
 - **1,06 per cento per i terreni agricoli.**
- 3) di confermare in euro 200,00 la detrazione spettante alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 4) di dare atto che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione, di cui al punto 2) spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 5) di dare atto che le aliquote e le detrazioni disposte con il presente atto decorrono dal 1 gennaio 2016;
- 6) dare atto, inoltre che le norme regolamentari contenute nel vigente regolamento IUC-Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con deliberazione di C.C n.19 del 29/07/2015, in contrasto con le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la materia (IMU) apportate dalla Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (legge finanziaria 2016), si intendono abrogate con effetti dal 01/01/2016 e, con la medesima decorrenza, le stesse modificazioni ed integrazioni definite dalla Legge 208/2015 recepite integralmente;
- 7) di demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari l'inserimento del presente atto, in via telematica, così come previsto dalla normativa vigente soprarichiamata, sul portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e Finanze.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON voti 7 favorevoli e 3 contrari (Cons. Chiodini, Posla e Pusterla), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

DOTT. CLAUDIO PELLEGRINI
COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE
VIA BRIANTEA N. 25 22100 COMO

Spett. le
COMUNE DI OZZERO (MI)

VERBALE N. 9 del 20 aprile 2016

**OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2016:**

Il sottoscritto dott. Claudio Pellegrini, Revisore del Conto di codesto Ente, in
merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2016:

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, 1 comma, lettera c) del D.lgs 267/2000
occorre determinare per l'esercizio 2016, le tariffe e le aliquote d'imposta;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C.n.33 del 18/04/2016 avente ad oggetto "Esercizio Finanziario 2016 -
determinazione tariffe ed aliquote tributi anno 2016", con la quale è stato proposto al Consiglio Comunale
di confermare per l'esercizio 2016 le aliquote inerenti l'I.M.U. (Imposta Municipale Propria) vigenti
nell'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 169 della legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296 ha disposto che:

- il termine per l'approvazione delle tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali è fissato entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione;
- deliberazioni tariffarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di approvazione della deliberazione di bilancio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il termine fissato per la deliberazione di bilancio, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge di stabilità, la I.U.C. è composta da:

- l'**IMU** di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** riferita ai servizi indivisibili, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile;
- **TARI** riferita ai costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 703 della legge 27 dicembre 2013 n.147 dispone che l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 come modificato dalla art.1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito al comma 1, l'Imposta Municipale Propria;

VISTA

- la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI) e che recita: *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle **deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015**. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 eseguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC;

DATO ATTO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

1. Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10);
 - a. È riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano questo Ente), dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - a. Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
 - c. Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- 3. Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
 - 4. Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - 5. Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

DATO ATTO inoltre che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria, per effetto dell'art.1 comma 708 legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità anno 2014), per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2016, è stato differito al 31 marzo 2016;
- con Decreto del 1 marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 il Ministero dell'Interno ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle Città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016;

Visto

- Il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. lgs. 267/2000
- L'art. 239, comma 1, lettera b) n. 3 del D. lgs. N. 267/200, così come modificato dalla Legge n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213/2012 che prevede il rilascio da parte dell'Organo di revisione;
- La bozza di modifica del regolamento I.U.C.;

esprime, per quanto di sua competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di

approvazione delle **ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2016**, che confermano quelle vigenti nel 2015.

Ozzero, 20 aprile 2016

Il Revisore Unico

Dott. Claudio Pellegrini



OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(I.M.U.) ANNO 2016.-

PARERI PREVENTIVI

art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO BARONI LUIGI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO BARONI LUIGI

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to VILLANI GUGLIELMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **30/05/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addì, 30/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suesesa deliberazione, è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 30/05/2016 al 14/06/2016.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
